

ASSOCIAZIONE dei DIRETTORI delle ISTITUZIONI SCOLASTICHE

www.adisitalia.net - adisitalia.eu@gmail.com - Via Palmiro Togliatti,1161 - 00155 Roma- C.F. 97520580586

SULLA SOSTITUZIONE DEI DSGA

L'A.D.I.S. esprime il suo dissenso in merito all'intesa sottoscritta dal Miur e OO.SS. in data 12 settembre 2019, relativa alla sostituzione dei DSGA.

La situazione che si è venuta a creare con l'inizio dell'anno scolastico era assolutamente prevedibile considerato che alla data dell'1.9.2019 risultano vacanti n. 2.907 posti di DSGA, oltre alla presenza di ulteriori posti resi disponibili in organico di fatto.

Ed era prevedibile anche perché per la sostituzione del Direttore SGA, non esiste (purtroppo e per scelta scellerata) alcuna disposizione legislativa e regolamentare ma solo una discutibile, e spesso abusata, stratificazione di norme contrattuali inadeguate che andrebbero con urgenza affrontate e modificate.

Ribadire in premessa che "La presenza del DSGA è indispensabile per la predisposizione e l'adozione di tutti gli atti amministrativo contabili dell'istituzione scolastica" "Al DSGA sono attribuite le funzioni direttive ed apicali del personale amministrativo dell'istituzione scolastica"

e prevedere in ultima analisi che, per la copertura dei posti rimasti ancora vacanti, si possa procedere anche "Mediante conferimento di incarico con contratto a tempo determinato di DSGA ai candidati inseriti nelle graduatorie di istituto del profilo di assistente amministrativo, nel rispetto della posizione occupata dai medesimi all'interno delle stesse e a condizione che siano in possesso del titolo di studio previsto dalla Tabella B allegata al CCNL comparto scuola del 29.11.2007 (laurea specialistica in giurisprudenza; in scienze politiche sociali e amministrative; in economia e commercio o titoli equipollenti),che si siano dichiarati disponibili " significa non tenere in debito conto l'importanza di questa figura professionale unica ed apicale all'interno di ogni istituzione scolastica

In breve, l'intesa prevede la possibilità di conferire l'incarico da parte degli USR agli assistenti amministrativi (AA) disponibili da fuori provincia e poi fuori regione, la reggenza a DSGA di ruolo disponibili anche in scuole normodimensionate, e a seguire l'incarico: agli assistenti amministrativi disponibili immessi in ruolo nel 2019/2020, agli assistenti amministrativi titolari di supplenza disponibili, agli assistenti amministrativi inseriti in graduatoria di istituto; in questi ultimi due casi a condizione che gli interessati siano in possesso del titolo di studio previsto dal CCNL Istruzione e Ricerca per coprire il ruolo di DSGA.

Lascia perplessi che si possa pensare che basti coprire le scuole con una presenza di personale qualificato ma non competente sulla gestione della scuola (molti candidati assistenti amministrativi inseriti in 3° fascia non hanno mai lavorato in una scuola) per garantire il funzionamento ordinario di un anno scolastico. Serve una formazione intensiva e l'affiancamento obbligatorio di un tutor DSGA con esperienza.

I Dirigenti scolastici che ne pensano di tutto questo? Davvero sono convinti che la firma inconsapevole degli aspiranti inseriti in terza fascia su tutti gli atti contabili e amministrativi, senza nessuna esperienza, li può esonerare dalle proprie responsabilità?

Nelle segreterie scolastiche ricade una pluralità di adempimenti, che accompagnano l'azione educativa, sia nella gestione giuridica dei docenti e personale ATA che lavorano nella scuola sia nella gestione delle risorse.

Per non parlare di tutti gli adempimenti connessi a Enti pubblici terzi (INPS, MEF, ENTI LOCALI, ecc.)Siamo convinti che, pochi, ne hanno contezza!

Non è più possibile continuare a rimpallare le responsabilità e rimandare decisioni che dovevano essere già state assunte perché la situazione che si è venuta a creare è frutto della solita politica al risparmio e dell'inattività del MIUR rispetto a questo tema fin dall'istituzione di questo profilo!

Consapevoli che la polemica non serve alla soluzione del problema e che servano delle proposte percorribili e legittime

L'ADIS PROPONE

- 1) L'istituzione nell'immediato di un albo nazionale e regionale di TUTOR costituito da DSGA di ruolo con competenze professionali acquisite da almeno 5 anni che affianchino, con contratto di formazione retribuito, obbligatoriamente i laureati di 3° Fascia degli assistenti amministrativi che si sono resi disponibili al conferimento del contratto a tempo determinato per DSGA.
- 2) L'attivazione dell'area C già prevista dai CCNL precedenti ma mai attivata; utile per consentire agli assistenti amministrativi una progressione lineare di carriera verso l'Area D e necessaria per consentire da quell'area (specifica per profili più complessi di coordinamento professionale amministrativo) una sostituzione automatica dei DSGA quando il posto non viene coperto da titolari in possesso dei requisiti culturali richiesti per il profilo del DSGA (lauree specifiche);
- 3) La definizione immediata di un percorso STRAORDINARIO semplificato selettivo riservato ai i DSGAff in servizio da almeno 3 o 5 anni , parallelo al percorso ordinario (DM 863/2018 del 18 dicembre 2018), per valorizzare e non disperdere le esperienze professionali acquisite negli anni nel profilo di D.S.G.A. dagli A.A., come già annunciato dal Ministro dell'Istruzione in questi giorni.
- 4) L'attivazione, con cadenza biennale, della procedura selettiva e riservata al personale interno per la progressione professionale prevista dal CCNL 2006/09;
- 5) La predisposizione di una graduatoria, fin dal prossimo anno, costituita sia dagli idonei del concorso STRAORDINARIO (riservato ai DSGA già FF) sia dagli idonei del concorso ordinario, da cui attingere per la sostituzione dei DSGA sia per le assenze brevi sia per la copertura dei posti vacanti residui;
- 6) Regolamentazione e istituzione, in caso di esaurimento delle graduatorie e solo residualmente, della possibilità di sostituire il DSGA di scuole normodimensionate e sottodimensionate con altri DSGA attraverso l'istituto della "REGGENZA" regolarmente retribuita, come per i Dirigenti Scolastici. Si deve porre fine allo scandalo che si è venuto a creare in questi ultimi anni per mancanza di regolamentazione delle risorse; DSGA che hanno prestato attività in scuole in sostituzione di colleghi assenti non hanno ottenuto alcun riconoscimento economico (se non in seguito a contenziosi legali tutti vinti) perché nel bilancio del MIUR non esiste la "reggenza per i DSGA".

Rosalba GALLO

Roma 1 Ottobre 2019

Normativa attuale applicabile per la sostituzione del Dsga

• l'art. 56 del CNNL 29/11/2007, ai commi 4 e 5; • l'art. 47 del CNNL 29/11/2007, integrato dalla sequenza contrattuale per il personale ATA del 25/07/2008; La norma principe per posti vacanti e disponibili e per sostituzioni brevi è nell'art. 56 commi 4 e 5 del CCNL 29/11/2007 in "combinato dispo-sto" con l'art. 47 dello stesso CCNL, così come integrato e sostituto dalla sequenza contrattuale (specifica per il personale ATA) del 25/7/2008. Le citate norme contrattuali sono annualmente integrate dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie che disciplina an-che le sostituzioni sui posti disponibili per l'intero anno scolastico (vedi ipotesi CCNI del 28/06/2018, per l'anno scolastico 2018/2019). Quando la sostituzione del Direttore SGA si configura come supplenza breve, si applica l'art. 56 comma 4 del CCNL 29/11/2007, integrato e modificato dalla sequenza contrattuale del 25/7/2008. Le norme citate prescrivono l'obbligo di sostituzione esclusivamente con Assistenti Amministrativi interni alla scuola.